

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Regime transitorio

1. Dalla data di prima approvazione del Piano avvenuta con delibera di C.P. n.43/2002, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di approvazione del Piano e i cui lavori non siano effettivamente iniziati ai sensi dell'Art. 1 della L.R. n. 4/1975, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo.

Peraltro, solo previa verifica da parte della Provincia che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità, e l'assunzione delle misure di protezione civile di cui all'allegato 7, possono essere realizzati gli interventi urbanistici ed edilizi:

- a) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano,

ovvero

- b) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di adozione del Piano in relazione ai quali i Comuni o i soggetti interessati non abbiano presentato osservazioni in quanto *non in contrasto con la disciplina del Piano adottato ma comunque coerenti con la D.G.R. 1411/99.*

Art. 23 bis - Regime transitorio per le varianti al Piano

1. Le previsioni contenute nelle varianti sostanziali al Piano di Bacino adottate ai sensi dell'art. 9 della l.r. 58/2009, producono, sino alla loro approvazione ed entrata in vigore, gli effetti di salvaguardia di cui all'art.17 comma 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 e ss.mm. e ii.
2. Dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della l.r. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo ed ultimo comma della L.R. n° 4 del 18.01.1975.
3. Nel caso di:
 - a) interventi urbanistici ed edilizi, conformi al piano di bacino previgente, già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione o approvazione di cui al comma 2,

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ovvero

- b) interventi assentiti dopo l'adozione delle varianti sostanziali, in quanto conformi sia al Piano vigente sia alla variante adottata

gli interventi previsti possono essere realizzati solo su parere favorevole della Provincia, previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità della variante, l'intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi e l'assunzione di idonee misure di protezione civile di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità e all'allegato 7 per l'assunzione delle misure di protezione civile.

Art. 24 - Durata del Piano e suo adeguamento

1. In conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art.10 della l.r. n.58/2009 le previsioni del presente Piano possono essere oggetto di modifiche puntuali e/o integrazioni in considerazione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, di rischi residuali, sussistenti anche a seguito della realizzazione di interventi, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

Art. 25 - Condoni edilizi - pareri ex art. 32, L.47/85

1. Relativamente alle domande di sanatoria-condono di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni inerenti opere abusivamente realizzate in aree soggette a vincolo ai sensi del Piano, la Provincia esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 a condizione che:
- a) sia stata individuata la fascia di riassetto fluviale ovvero specifici interventi di sistemazione alternativi finalizzati alla messa in sicurezza per portate duecentennali relativamente ai tratti di corsi d'acqua non sufficienti allo smaltimento della portata duecentennale;
 - b) tali opere non pregiudichino o interferiscano con il deflusso della portata con tempo di ritorno duecentennale e non aggravino le condizioni di rischio a monte e valle;
 - c) tali opere non pregiudichino la stabilità del versante;
 - d) tali opere non siano ricomprese nell'alveo attuale né nella fascia di riassetto fluviale;
 - e) tali opere non pregiudichino la possibilità di attuare le previsioni di piano e la sistemazione idraulica o idrogeologica definitiva.
2. Il parere della Provincia può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità sotto forma di prescrizioni.